

STATUTO DELLA  
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUTA  
ENTE NON COMMERCIALE  
**THE SMART CITY ASSOCIATION ITALY**

## **ART. 1 – (Denominazione e sede)**

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata:

<< The Smart City Association Italy >>

con sede in via Francesco Baracca 30, nel Comune di Brescia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **ART. 2 – (Finalità)**

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - favorire la nascita di una visione della comunità smart capace di:
    - essere inclusiva di tutti i portatori di interesse di una comunità locale
    - sfruttare la digitalizzazione per determinare una crescita individuale ed il benessere collettivo
    - promuovere la condivisione dei possibili benefici, opportunità e modelli di cooperazione che possono nascere dai processi di innovazione;
  - promuovere e stimolare l'interesse dei soci al processo di innovazione e digitalizzazione del sistema paese e delle comunità locali, approfondendo aspetti tecnologici, economici, sociali, etici, gestionali e logiche di cooperazione;
  - favorire la diffusione della cultura del digitale negli amministratori, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione promuovendo la diffusione delle nuove conoscenze, in special modo attraverso una maggiore attenzione alla formazione e alla gestione delle risorse umane ma anche attraverso il confronto e l'interazione culturale con altri portatori di interesse delle nostre comunità locali;
  - agevolare e diffondere la conoscenza delle esperienze internazionali di realizzazione di comunità smart in termini di qualità dei servizi, sviluppo sostenibile, applicazione di nuove tecnologie, trasformazione digitale dei processi e sviluppo di nuovi modelli di crescita economica;
  - valorizzare la transizione delle tipiche competenze e capacità della nostra cultura (creatività, precisione, affidabilità, impegno, etc) nel nuovo mondo digitale al fine di sostenere un nuovo modello di diffusione del Made In Italy digitale nelle reti europei e globali.
3. Per il raggiungimento dei fini sopra indicati, l'Associazione:
  - promuove riunioni, convegni, seminari e cura pubblicazioni cartacee e digitali ed ogni altra iniziativa comunicativa rispondente alle finalità istituzionali;
  - stimola la partecipazione dei soci alle iniziative promosse da altre associazioni ed organizzazioni, nazionali ed internazionali, perseguenti analoghe finalità;
  - favorisce il confronto, finalizzato allo scambio di idee e di esperienze professionali, con i rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale, accademico e delle libere professioni, tenendo in particolare considerazione le componenti più giovani;

- svolge ogni altra attività, non compresa nei paragrafi che precedono, ritenuta coerente, necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini.

### **ART. 3 – (Soci)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni, anche internazionali che ne condividono le finalità e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.  
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.  
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'adesione di un nuovo socio sarà posta a conferma alla prima riunione utile dell'Assemblea.
2. Sono previste 4 categorie di soci:  
fondatori: sono coloro che hanno promosso l'associazione e ne hanno firmato l'Atto Costitutivo  
ordinari: sono coloro che versano la quota ordinaria di iscrizione annualmente approvata dall'Assemblea e sono presentati da almeno due soci,  
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie e sono presentati da almeno due soci,  
onorari: sono persone nominate dalla Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o persone di chiara fama nell'ambito delle competenze necessarie per lo sviluppo delle Smart Cities e possono far parte dell'eventuale Comitato Scientifico.  
I soci ordinari e i soci sostenitori possono essere soci collettivi.  
Soci collettivi sono tutte le associazioni, organizzazioni o gli enti che chiedono di aderire all'Associazione. Per tale tipologia di soci la domanda di adesione deve essere corredata da una descrizione delle attività svolte (e dallo statuto, se presente). Ciascun socio collettivo può essere rappresentato, oltre che dal proprio rappresentante legale, anche da un proprio delegato, da indicare al momento dell'adesione. In occasione della partecipazione all'assemblea dei Soci, il delegato del Socio collettivo esprime un unico voto.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

### **ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione di un socio da parte del Consiglio Direttivo sarà posta a conferma alla prima riunione utile dell'Assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

### **ART. 6 – (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - L'Assemblea dei soci,
  - Il Consiglio direttivo,
  - Il Presidente,L'Assemblea può deliberare di istituire:
  - Il Comitato Scientifico
  - Il Collegio dei Revisori dei Conti
  - Il Collegio dei Probiviri
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

### **ART. 7 – (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da rendere noto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **ART. 8 – (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea deve:
  - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  - approvare l'importo delle quote sociali annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  - decidere eventuale istituzione e nomina dei componenti del Collegio dei revisori;

- decidere eventuale istituzione e nomina dei componenti del Collegio dei Proibiviri;
- decidere eventuale istituzione e nomina dei componenti del Comitato Scientifico;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 – (Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

#### **ART. 10 – (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 – (Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno uno o più Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

### **ART. 12 – (Presidente, Il Vice Presidente, Il Segretario e il Tesoriere)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. In caso di sua assenza o impedimento, debitamente certificati, egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano. Il Segretario tiene cura della tenuta e conservazione dei libri sociali. Il Tesoriere tiene cura della cassa e dei registri contabili.

### **ART. 13 – (Il Collegio dei Revisori)**

1. Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. E' suo compito verificare con periodicità semestrale la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Della verifica viene redatto apposito verbale da allegare al bilancio consuntivo. L'incarico si intende espletato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate ed inerenti lo svolgimento dell'incarico.

### **ART. 14 – (Il Collegio dei Proviviri)**

1. Il Collegio dei Proviviri, se nominato, è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. E' suo compito verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e decide insindacabilmente sulle questioni inerenti il rapporto associativo ed i conflitti tra gli organi sociali e tra questi ed i Soci. L'incarico si intende espletato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate ed inerenti lo svolgimento dell'incarico.

### **ART. 15 – (Il Comitato Scientifico)**

1. Il Comitato Scientifico, se nominato, può essere composto fino ad un massimo di tre Soci eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. E' suo compito supportare il Consiglio Direttivo sulle proposte di programmazione e diffusione delle attività. L'incarico si intende espletato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate ed inerenti lo svolgimento dell'incarico.

### **ART. 16 – (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - b. contributi di privati,
  - c. eredità, donazioni e legati;
  - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di

amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

#### **ART. 17 – (Rendiconto economico-finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 18 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

#### **ART. 19 – (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.